

RICORSO PENSIONI

1. I PRESUPPOSTI E LA DESCRIZIONE DEL RICORSO
2. I VANTAGGI CONSEGUIBILI
3. I SOGGETTI INTERESSATI
4. IL TERMINE PER ADERIRE
5. COME FARE PER PARTECIPARE
6. IL COSTO COMPLESSIVO
7. INFORMAZIONI SUL LEGALE INCARICATO
8. COME CONTROLLARE L'ITER DEL RICORSO
9. LA LETTERA DI TRASMISSIONE
10. LA SCHEDA PERSONALE
11. LA PROCURA

1. I PRESUPPOSTI E LA DESCRIZIONE DEL RICORSO

La riforma del sistema previdenziale, avviata con la legge Amato (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503), ha come obiettivo (dichiarato) il contenimento della spesa pubblica.

Con la legge Dini (Legge 8 agosto 1995, n. 335), quindi, si è previsto, tra l'altro, un nuovo sistema per il calcolo della pensione da corrispondere agli aventi diritto.

Si è stabilito, invero, un sistema differenziato secondo l'anzianità fino a quel momento maturata, e cioè:

- a) **Retributivo** (più conveniente dal punto di vista economico), per i dipendenti che potevano contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione) alla data del 31 gennaio 1995;
- b) **Misto** (metodo retributivo per l'anzianità maturata sino al 1995 - metodo contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996), per quelli che potevano vantare meno di 18 anni di contributi;
- c) **Contributivo** (meno conveniente di tutti), per i neoassunti a far data dal 1° gennaio 1996.

E tra il sistema di calcolo contributivo (o misto) e quello retributivo, fino a quel momento in vigore per la generalità dei dipendenti, vi sono delle enormi differenze, poiché la pensione, ora, non è più legata alla media delle retribuzioni percepite, ma è vincolata alla contribuzione accreditata nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Il nuovo metodo di calcolo, quindi, ha nettamente ridimensionato l'importo che si arriverà a percepire al momento della pensione.

E' stato previsto, infatti, che la pensione spettante con il nuovo e più penalizzante sistema di calcolo (contributivo) sarà ridotta del 30-40% rispetto a quella corrisposta con il precedente sistema (retributivo): si calcola che in pratica **sarà pari al 50-60% dell'ultima retribuzione percepita.**

Il “rapporto di strategia nazionale sulle pensioni 2002”, invero, ha previsto che un lavoratore con 35 anni di contributi alla data di pensionamento del 2010, percepirà una pensione pari al 67,10% della sua ultima retribuzione; nel 2020 pari al 56%; nel 2030 pari al 49,6%; nel 2040 pari al 48,5%; e nel 2050 pari al solo 48,1%.

Per far fronte a questa ingiusta sperequazione, il legislatore ha previsto un c.d. “secondo pilastro di previdenza”: la previdenza complementare, da attuarsi attraverso i c.d. Fondi pensione.

L'obiettivo dichiarato è quello di concedere ai lavoratori un'integrazione del trattamento pensionistico di base, per riportarlo ai valori ante-riforma, attraverso, appunto, la previsione di una pensione aggiuntiva.

Ma tale intervento, ritenuto prioritario ed indispensabile, a distanza di 13 anni ancora non è stato attuato.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, ad ordinamento militare e civile, infatti, le procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare non sono state ancora concretamente avviate.

Stante ciò, da più parti è stato sollecitato l'avvio di un'iniziativa giudiziale finalizzata ad ottenere una dichiarazione d'incostituzionalità delle legge di riforma, sotto vari profili, e quindi un ritorno al sistema di calcolo retributivo, almeno fino a quando il sistema della previdenza complementare – che dal punto di vista del legislatore avrebbe dovuto compensare il divario, venutosi a creare per effetto del mutato sistema di calcolo, dei livelli pensionistici – non sia concretamente attuato.

Altri hanno sostenuto la necessità di adire il Giudice ordinario (del Lavoro) per fare accertare la inadempienza contrattuale dell'I.N.P.D.A.P., riferita agli aspetti normativi dell'AQN 1998-2001.

2. I VANTAGGI CONSEGUIBILI

Gli interessati potranno, aderendo al ricorso collettivo, chiedere al Giudice, tra l'altro, la disapplicazione nei loro confronti della legge Dini *in parte qua* (e quindi il calcolo del trattamento pensionistico spettante in base al sistema retributivo vigente ante-riforma), previa sua dichiarazione di incostituzionalità; e, contestualmente, precostituirsi un valido presupposto per ottenere comunque un risarcimento dei danni *medio tempore* prodotti dalla mancata attuazione della previsione legislativa di cui sopra.

La finalità, quindi, è chiaramente quella di salvaguardare l'ammontare del trattamento pensionistico che si arriverà a percepire al momento del collocamento in congedo.

A tal uopo, si evidenzia che gli auspicati effetti positivi dei relativi pronunciamenti non potranno essere estesi automaticamente anche a coloro che non intenderanno aderire al ricorso *de quo*: in materia vige, infatti, il divieto di estensione del giudicato ex art. 25, comma 1, D.L. n. 248/2007, convertito in Legge n. 31/2008.

3. I SOGGETTI INTERESSATI

Potrà aderire al ricorso il personale della Polizia di Stato:

a) che alla data del 31.12.1995, ancora non avevano maturato 18 anni di contributi;

b) i neoassunti a far data dall'1.01.1996;

(nello statino paga il trattamento pensionistico per entrambe le categorie è indicato - nel riquadro ritenute INPDAP - con la sigla <CONTR>).

4. IL TERMINE PER ADERIRE

La lettera di trasmissione, con i relativi allegati, dovrà pervenire entro il 30 giugno 2008.

5. COME FARE PER PARTECIPARE

Gli interessati dovranno compilare e firmare, in originale, negli appositi spazi ivi indicati, la lettera di trasmissione, la scheda contenente i dati personali, e la procura; ed effettuare il pagamento in favore del legale incaricato, pari all'importo del fondo spese concordato.

Dovranno poi spedire, con raccomandata a/r, allo:

Studio Legale Mandolesi

Avv. Roberto Mandolesi

Via Paolo Emilio n. 34

00192 Roma

i seguenti atti:

- a) la **lettera di trasmissione** compilata e firmata;
- b) la **scheda dei dati personali** compilata in ogni sua parte, **con copia statino paga;**
- c) la **procura speciale** debitamente firmata in originale;
- d) la **fotocopia di un documento d'identità valido;**
- e) la **ricevuta attestante il bonifico effettuato;**

6. IL COSTO COMPLESSIVO

Il fondo spese concordato per la proposizione del ricorso è pari a 50 Euro, somma già comprensiva di C.P.A. (2%) ed IVA (20%). In caso di esito negativo i ricorrenti non dovranno

sborsare nulla oltre al fondo spese già versato. Mentre in caso di accoglimento del ricorso, il costo pro capite - a saldo - sarà pari ad ulteriori 50 euro.

Nei casi in cui si dovesse procedere all'esecuzione della sentenza di primo grado ovvero alla proposizione dell'atto di appello, i relativi costi saranno compresi nell'originario fondo spese: **nulla sarà chiesto per queste eventuali ed ulteriori fasi.** Chiaramente, l'adesione a queste procedure non sarà automatica, ma richiederà il conferimento di ulteriori procure da parte dei soggetti interessati alle stesse.

Il fondo spese di 50 Euro, già comprensivo di C.P.A. (2%) ed IVA (20%), dovrà essere corrisposto mediante accredito diretto sul conto BancoPosta, intestato a "MANDOLESI ROBERTO", con:

- a) **bollettino postale** - indicando il seguente **numero di conto** "000089059026" - (è il metodo più economico: la spesa richiesta è pari ad un solo euro);
- b) mediante **bonifico** - coordinate bancarie (**codice IBAN**):

| | |
|---------|----------------|
| PAESE | "IT" |
| CIN EUR | "70" |
| CIN | "X" |
| ABI | "07601" |
| CAB | "03200" |
| CONTO | "000089059026" |

Indicando la seguente causale: "Ricorso Pensioni PdS"

7. INFORMAZIONI SUL LEGALE INCARICATO

Il ricorso sarà patrocinato dall'Avv. Roberto Mandolesi, titolare dell'omonimo Studio in Roma via Paolo Emilio, 34 (www.avvocatomandolesi.it - ricorsi@avvocatomandolesi.it).

Il legale incaricato, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, può vantare una pratica ultradecennale in materie attinenti all'ordinamento militare.

Egli, inoltre, è il legale fiduciario delle maggiori Associazioni sindacali del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

8. COME CONTROLLARE L'ITER DEL RICORSO

Gli estremi identificativi del ricorso presentato ed il suo iter potranno essere rispettivamente reperiti e controllati dagli interessati direttamente sul sito web dello Studio (www.avvocatomandolesi.it).

Saranno chiaramente comunicati - all'indirizzo indicato nella scheda personale - i relativi codici di accesso ed indicate le modalità per la ricerca informatica.

9. LA LETTERA DI TRASMISSIONE

Spett.le Studio Legale Mandolesi
Avv. Roberto Mandolesi
Via Paolo Emilio n. 34
00192 Roma

Oggetto: Procura speciale. Trasmissione.

Egregio Avvocato,

allegata alla presente, trasmetto la procura speciale con la quale le conferisco l'incarico a rappresentarmi ed assistermi nell'istaurando giudizio al fine di ottenere: a) la declaratoria del diritto al calcolo del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente ante-riforma Legge n. 335/1995; b) la condanna delle Amministrazioni convenute ad adottare tale sistema di calcolo della pensione; c) l'annullamento o disapplicazione degli atti e/o provvedimenti che negano tale diritto; d) il risarcimento dei danni conseguenti al mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare (c.d. secondo pilastro); e) la dichiarazione di incostituzionalità delle norme a tutto ciò ostative, ed in particolare della Legge n. 335/1995, nella parte in cui ha previsto un nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico spettante; d) e l'accertamento di ogni inadempienza contrattuale a tutela dei diritti *de quibus*.

Invio, altresì, la copia di un mio documento di riconoscimento valido ed una scheda contenente alcuni miei dati personali.

Le comunico che ho già provveduto a versare la somma di 50 euro, già comprensiva di C.P.A. (2%) ed IVA (20%), mediante accredito sul conto corrente postale (BancoPosta) a Lei intestato, di cui allego la relativa distinta – causale “Ricorso Pensioni PdS”.

Resta inteso che - come da accordi intercorsi - solo in caso di accoglimento del ricorso, verserò, a saldo di ogni Sua pretesa, ulteriori 50 euro; e ciò in deroga agli importi massimi previsti nelle tariffe forensi vigenti per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza.

Ed altresì, come d'intesa, nel caso in cui sarà necessario procedere all'esecuzione della sentenza di primo grado ovvero alla redazione dell'atto di appello, i relativi costi saranno gratuiti, in quanto compresi nel fondo spese già versato.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m., autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali, al solo ed unico fine di consentirle di assolvere al mandato conferito.

Cordiali saluti.

_____ (luogo) _____, li _____ (data) _____

_____ (qualifica, nome e cognome) _____

_____ (firma) _____

10. LA SCHEDA PERSONALE

NOME _____

COGNOME _____

QUALIFICA _____

INDIRIZZO (per le comunicazioni inerenti al ricorso) _____

TELEFONO _____

E-MAIL (per le comunicazioni inerenti al ricorso) _____

SEDE DI SERVIZIO _____

CARRIERA (indicare gli eventuali riscatti e/o ricongiunzioni, ecc.) _____

ALTRO (ritenuto utile ai fini del ricorso) _____

CODICE FISCALE _____

ALLEGARE copia di uno STATINO PAGA (per accertare il trattamento pensionistico attribuito)

Importante:

Il ricorso non può essere depositato senza l'indicazione - nella procura speciale - della qualifica, cognome, nome e codice fiscale del ricorrente.

Non apporre la data di sottoscrizione della procura. La data infatti sarà apposta dal legale al momento della sua sottoscrizione.

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto _____ ;

codice fiscale: _____ ;

delega l'Avv. Roberto Mandolesi a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del giudizio di cui al sovraesteso ricorso, proposto al fine di ottenere: a) la declaratoria del diritto al calcolo del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente ante-riforma Legge n. 335/1995; b) la condanna delle Amministrazioni convenute ad adottare tale sistema di calcolo della pensione; c) l'annullamento o disapplicazione degli atti e/o provvedimenti che negano tale diritto; d) il risarcimento dei danni conseguenti al mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare (c.d. secondo pilastro); e) la dichiarazione di incostituzionalità delle norme a tutto ciò ostative, ed in particolare della Legge n. 335/1995, nella parte in cui ha previsto un nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico spettante; d) e l'accertamento di ogni inadempienza contrattuale a tutela dei diritti *de quibus*.

A tal uopo conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare eventuali memorie e motivi aggiunti, fare istanze e produrre documenti, intervenire in altri giudizi, chiamare in causa terzi interessati in ogni fase e grado del presente giudizio, sia di merito che cautelare.

Elegge domicilio nel di lui Studio in Roma via Paolo Emilio n. 34.

Firma

Per accettazione ed autentica:

Avv. Roberto Mandolesi
